Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 204 del 3 settembre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 settembre 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 224

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreti concernenti il Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 marzo 2001. — *Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base* . . . . *Pag.* 5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 816 Ric. — *Termini per la presentazione di progetti autonomi, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199 Ric., per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale* . . . . *Pag.* 28

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 817 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Post Genoma* . . . . » 29

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 818 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Nuova Ingegneria Medica* . . . . » 56

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 819 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Neuroscienze* . . . . » 62

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 820 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza - ICT* » 67

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 821 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali* . . . . » 72

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 822 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Eredità e Prospettive nelle Scienze Umane* . . . . » 77

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 823 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza* . . » 82

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 824 Ric. e relativa modulistica. — *PNR FIRB Programma Strategico Tutela dei Diritti e della Sicurezza dei Cittadini* . . . . . . » 87

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 marzo 2001.

Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999: "Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all'art. 11, comma 1, lett. D), delega il Governo ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 104 istitutivo del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 104 che prevede come il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB;

Tenuto conto del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000, che, in coerenza con le relative Linee Guida (accolte dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 25 maggio 2000 e recepite nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 giugno 2000), trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

Decreta:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Criteri e modalità procedurali

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST).

Art. 2.

Ambito operativo

1. In attuazione dell'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MURST interviene, attraverso le risorse del FIRB, a sostegno di attività di Ricerca di Base definite come attività che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

Art. 3.

Modalità procedurali

1. Gli specifici interventi a favore delle attività di cui all'articolo 2 sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale.

2. Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale.

3. Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali;

c) progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7 e al comma 5 dell'articolo 8, per tutti gli interventi, il MURST concede un contributo alla spesa nella misura pari al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

Art. 4.

Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle disponibilità annuali del FIRB, ripartite con decreto del MURST in coerenza con i criteri contenuti nel Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. n. 204/1998.

2. Il MURST, nel rispetto delle disposizioni seguenti, cura l'istruttoria dei progetti di cui all'articolo 3 del presente decreto avvalendosi di una specifica Commissione (di seguito denominata Commissione) nominata dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

3. La Commissione di cui al precedente comma 2, per la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica delle iniziative, acquisisce il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche internazionali, all'uopo nominati dal MURST.

4. La Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si riunisce con cadenza almeno mensile ed è composta da:

– un componente designato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con funzioni di Presidente;

– un componente designato dal CUN unitamente al relativo supplente;

– un componente designato dalla CRUI unitamente al relativo supplente;

– un componente designato dal Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), unitamente al relativo supplente;

– un componente designato dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) unitamente al relativo supplente;

– un componente designato dall'Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST) unitamente al relativo supplente;

– due componenti designati dal Comitato Nazionale per l'Economia e il Lavoro (CNEL) unitamente ai relativi supplenti, in rappresentanza, rispettivamente, del mondo imprenditoriale e delle forze sociali;

– un componente designato dalla IV Commissione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) unitamente al relativo supplente;

– il Presidente del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e relativo supplente.

5. Nelle more della costituzione dell'AST, e sino alla relativa designazione, la competenza al riguardo è attribuita al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 5.
Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili a beneficiare degli interventi a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), e secondo le modalità disciplinate nelle ulteriori disposizioni del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

b) enti di Ricerca, di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

c) ricercatori universitari, purchè i relativi regolamenti universitari ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e abbiano definito la disciplina per i diritti di proprietà intellettuale;

d) ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca di cui al precedente punto *b*): per tali soggetti si osservano i principi dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999;

e) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca.

2. Con riferimento agli interventi a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettere *a*) e *b*), sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, lettere *a), b), e)* del presente articolo.

3. Con riferimento agli interventi di sostegno a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera *c*), sono ammissibili i soggetti di cui al comma 1, lettere *a), b), e)* del presente articolo, nonché le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, il contributo è concesso purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;

ovvero:

c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

Titolo II

ATTIVITÀ FINANZIABILI CON PROCEDIMENTO VALUTATIVO

Art. 6.

Progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale

1. Ai fini dell'ottenimento degli interventi a favore della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del presente decreto, uno o più dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, inoltra, al MURST, la relativa domanda redatta, in n. 4 copie, secondo lo schema pubblicato unitamente al presente decreto e del quale non costituisce parte integrante.

2. Il MURST, verificatane la regolarità, trasmette la documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento, ad uno o più degli esperti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, individuati sentita la Commissione di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, per le valutazioni di natura tecnico-scientifica.

3. L'esperto, entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST l'esito della propria istruttoria effettuata sulla base dei seguenti criteri:

– rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;

– collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale, nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

– risultati attesi e al relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale;

– coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale della Ricerca;

– eventuale previsione di inserimento di giovani competenze all'interno dei progetti con meccanismi contrattuali flessibili ed economicamente competitivi.

4. Il MURST, acquisito il parere della Commissione espresso sulla base della valutazione dell'esperto di cui al precedente comma, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione.

5. Il decreto di concessione, completo del relativo disciplinare, definisce le specifiche modalità di erogazione, nonché le modalità di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.

6. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

– spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione

coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

– spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;

– spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto;

– spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;

– costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca;

– altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca;

7. I progetti sono ammessi al finanziamento nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione al MURST che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, ne da tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i progetti ammessi all'intervento, i relativi costi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

8. Il decreto di cui al precedente comma 5 può prevedere la concessione di una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.

9. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati alla Commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, nonchè alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.

Titolo III

ATTIVITÀ FINANZIABILI CON PROCEDIMENTO NEGOZIALE

Art. 7.

Progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private

1. Al fine di contribuire al potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacità competitiva anche a livello internazionale, il MURST, previo parere della Commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, e tenuto conto delle indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca, può provvedere alla conclusione, con uno o più dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere *a), b), e),* di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative.

2. Le iniziative di cui al comma precedente dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale.

3. Gli accordi predetti sono definiti sulla base di specifiche proposte avanzate al MURST dai soggetti di cui al comma precedente.

4. Le proposte sono sottoposte alla Commissione che, avvalendosi degli esperti, esprime la propria valutazione di natura tecnico-scientifica.

5. Acquisita la valutazione della Commissione, il MURST sottoscrive l'accordo previo parere della IV Commissione del CIPE. L'accordo definisce le modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione dell'agevolazione, nonché le modalità di controllo delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

6. L'accordo deve prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attività, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, è a totale carico del FIRB.

7. Fatto salvo quanto specificatamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 6.

Art. 8.

Progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale

1. Ai fini, prioritariamente, dell'attuazione del Programma Nazionale della Ricerca, il MURST, con proprio decreto, e previo parere della Commissione, invita i soggetti ammissibili di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere *a), b), e)*, a presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), sulle tematiche individuate indicando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.

2. La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

– innovatività della metodologia proposta;

– rilevanza e/o originalità dei risultati attesi;

– potenzialità di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali;

– integrazione tra attività di ricerca e di alta formazione;

– partenariato pubblico-privato realizzata anche attraverso l'azione di associazioni di categoria;

– coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale.

3. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.

4. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si applicano le procedure indicate all'articolo 6 del presente decreto, salva l'applicazione delle disposizioni seguenti.

5. Ogni progetto deve prevedere l'inserimento, all'interno delle strutture proponenti e/o partecipanti, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, è a totale carico del MURST.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: CUFFARO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 203

Parte I "Il Progetto"- Facsimile

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI –
Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca (SSPAR)
PROGETTI AUTONOMAMENTE PRESENTATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI BASE DI ALTO CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, ANCHE A VALENZA INTERNAZIONALE
(*DM n. 199 ric. del 8 marzo 2001, "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB"*)
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE
PROGETTO DI RICERCA -
Anno 2001 - prot. .... (attribuito dal MURST)

1.1 Progetto di Ricerca di tipo: **libero** ❑ **su quota riservata dei Programmi Strategici del PNR** ❑

singolo proponente ❑ **più proponenti** ❑

singola unità di ricerca❑ **più unità di ricerca**❑

Area Scientifico Disciplinare .... (indicare la % di afferenza) (*)
Area Scientifico Disciplinare .... (indicare la % di afferenza) (*)
Area Scientifico Disciplinare .... (indicare la % di afferenza) (*)

(*) in ordine decrescente;

Programma Strategico di Riferimento (*)....................

(* PNR 2001-2003 – compilare solo se si è barrata la casella "su quota riservata Programmi Strategici")

1.2 Titolo del Progetto di Ricerca (bilingue)

Testo italiano

Testo inglese

1.3 Abstract del Progetto di Ricerca (bilingue)

Testo italiano

Testo inglese

1.4 1 Durata del Progetto di Ricerca : ❑**12** mesi ❑**24** mesi ❑**36** mesi
1.4.2 Mesi uomo complessivi dedicati al Progetto ❑❑❑
1.4.3 Costo totale del Progetto (MLit) ❑❑❑❑❑ **(K€)**❑❑❑❑❑
1.4.4 Finanziamento richiesto (MLit) ❑❑❑❑❑ **(K€)**❑❑❑❑❑
1.4.5 Numero di contratti triennali per giovani ricercatori ❑❑ **- Costo totale(MLit)** ❑❑❑❑ **(K€)**❑❑❑❑
1.4.6 Numero di contratti triennali per ricercatori di chiara fama ❑❑ **Costo totale(MLit)** ❑❑❑❑ **(K€)**❑❑❑❑

1.5 Soggetto Istituzionale destinatario della concessione
1.5.1 Denominazione
1.5.2 Natura giuridica
1.5.3 Domicilio fiscale
1.5.4 CAP/Città/Provincia
1.5.5 Telefono/Fax/email
1.5.6 Codice fiscale/P.IVA
1.5.7 Codice anagrafe ricerche
1.5.8 Legale rappresentante

1.6 Parole chiave

Italiano: ------------------------ ---------------------- ------------------------- --------------------- -------------------------

Inglese: ------------------------ ---------------------- ------------------------- --------------------- -------------------------

1.7 Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca se basato su singola Unità di Ricerca o Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca 1, che svolge il ruolo di principal investigator, coordinatore del Progetto di Ricerca

(cognome)	(nome)

(qualifica)	(settore scientifico disciplinare di riferimento) #	(data di nascita)	(referenze: cognome,nome,email) (non più di tre)

(Istituzione di appartenenza) (art.5, c.1, DM citato)	(Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore)
(Posizione) #	

(prefisso e telefono)	(numero fax)	(indirizzo posta elettronica)

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

1.8 Curriculum scientifico: (max. 10 righe)

Testo italiano

Testo inglese

1.9 Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile Scientifico o del Principal Investigator del Progetto di Ricerca
(massimo 5, le più recenti e pertinenti il programma)

1.10 Elenco delle Unità di Ricerca (UR)
(se articolato su più UR, il principal investigator deve essere il responsabile scientifico dell'UR n.1)

N°	Responsabile scientifico	Qualifica	Posizione #	Settore sc. disc. di riferimento #	Istituzione	Dip/Ist/ Div/Sez	Mesi/uomo
1							
2							
3							
n							

Parte II "Le Unità di Ricerca"- Facsimile

2.1 Descrizione delle Unità di Ricerca

2.1.1 Unità di Ricerca 1 (unica o del Principal Investigator)
2.1.1.1 Descrizione della Unità di Ricerca (max. 1/2 pag. = 4000 caratteri)

2.1.1.2 vedi 1.7
2.1.1.3 vedi 1.8
2.1.1.4 vedi 1.9

2.1.1.5 Risorse umane da impegnare nelle attività dell'Unità di Ricerca

2.1.1.5.1 Personale dipendente dell'Istituzione sede dell'Unità di Ricerca

cognome	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore)	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.1.5 2 Personale dipendente di Istituzioni nazionali non partecipanti come Unità di Ricerca

cognome	nome	Istituzione	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit @	Costo K€ @

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma…………………………..

2.1.1.5.3 Titolari di assegni di ricerca

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.1.5.4 Titolari di borse di studio, borse per Dottorati di Ricerca e ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione)

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.1.5.5 Personale a contratto da destinare a questa specifica proposta progettuale

qualifica	**tipologia** (vedi legenda)	**mesi uomo (*)**	**costo previsto MLit**	**costo previsto K€**

Tipologia: specificare: 1=consulenza, 2= collaborazione continuativa e coordinata a termine, 3= contratto triennale con giovani ricercatori, 4= contratto con ricercatori di chiara fama provenienti dall'estero

2.1.1.5.6 Personale dipendente di Istituzioni estere o internazionali

cognome	**nome**	**istituzione**	**Nazione**	**qualifica**	**mesi uomo (*)**	**Costo MLit @**	**Costo K€ @**

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma………………………..

(*) I mesi/uomo si riferiscono all' intera durata del progetto. Nell'ambito di ciascun anno solare sono al massimo disponibili 11 mesi lavorativi/uomo. Indicare il numero di mesi lavorativi impegnati (o impegnabili) per lo specifico progetto proposto.

Si precisa che, secondo una convenzione adottata dalla Unione Europea, 11 mesi lavorativi/uomo corrispondono circa a un monte ore forfettario annuale di 1512 ore, pari a circa 140 ore/mese di cui, per ulteriore convenzione, circa 70 sono destinate alle attività di ricerca.

2.1.1.5.7 Mesi uomo complessivi dedicati alle attività proposte

	numero	Mesi/uomo	Costo MLit	Costo K€	spese stages e missioni all'estero MLit (K€)
Personale dipendente delle Istituzioni sede di Unità di Ricerca					
Personale dipendente di Istituzioni nazionali non sede di Unità di Ricerca					
Titolari assegni di ricerca					
Titolari borse di studio, borse per dottorato e post-dottorato					
Personale a contratto					
Personale dipendente di Istituzioni internazionali					
Totale					

2.1.1.6 Descrizione delle attrezzature già disponibili ed utilizzabili per la ricerca proposta (bilingue)

Anno di acquisizione	**descrizione** (italiano)	**Descrizione** (inglese)

2.1.1.7.a Descrizione delle strumentazioni, attrezzature e prodotti software da acquisire (bilingue**)-**

(tutte le cifre vanno espresse in milioni di lire e kiloeuro - descrivere dettagliatamente le attrezzature richieste- motivare sulla base di specifiche esigenze di ricerca ed anche in relazione ad un utilizzo comune)

Per ciascuna strumentazione o attrezzatura o prodotto software (bilingue**):**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte ....**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte...........**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte...........**

2.1.1.8 Spese complessive della Unità di Ricerca -

Voce di spesa (DM. 199 Ric. del 08/3/01; art.6,c.6)	Spesa in MLit	(K€)	Note
Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto)			
Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale			
Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto			
Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto			
Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca			
Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca			
Totale spese			

Incidenza (in %) del costo della UR sul costo totale della proposta progettuale		
	MLit	K€
Costo complessivo delle attività previste dalla Proposta progettuale per l'Unità di Ricerca		
Fondi disponibili (RD)		
Fondi acquisibili (RA)		
Finanziamento richiesto al MIUR		

Occorre precisare che la quota di finanziamento MIUR del Progetto di Ricerca è pari al 70% dei costi ammissibili.

2.1.1.9 Risorse finanziarie già disponibili all'atto della domanda e utilizzabili a sostegno della Proposta Progettuale

QUADRO RD

Provenienza	**anno di assegnazione**	**importo disponibile MLit**	**importo disponibile K€**	**Note**
Propri (ad es. stipendi)				
Pubbliche amministraz				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.10)				
TOTALE				

2.1.1.10 Altro (dettagliare origine ed importi)

Imprese

Fondazioni

2.1.1.11 Risorse finanziarie acquisibili in data successiva a quella della domanda e utilizzabili a sostegno della proposta progettuale nell'ambito della durata prevista (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RA

Provenienza	**anno della domanda o stipula del contratto**	**stato di approvazione (vedi Nota)**	**quota disponibile per il programma (MLit)**	**quota disponibile per il programma (K€)**
Propri (ad es stipendi)				
Pubbliche amministrazioni				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.12)				
TOTALE				

Nota: A= in fase di presentazione; B= accettato; C= in fase di negoziazione; D=contratto stipulato; E= finanziato; F= disponibile in caso di accettazione della domanda

2.1.1.12 Altro (dettagliare origine ed importi)
Imprese
Fondazioni

2.1.1.13 Certifico la dichiarata disponibilità e l'utilizzabilità dei fondi di cui ai punti 2.1.1.9 e 2.1.1.10 : ❑

Firma ....

(per le 4 copie da inviare per raccomandata o da consegnare all'accettazione del MIUR e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i progetti finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma .... Data.......................

2.1.2 – 2.1.n Descrizione delle Unità di Ricerca 2 - n

2.1.n.1 Descrizione dell'Unità di Ricerca (bilingue max. 1 pag. = 8000 caratteri)

2.1.n.2 -Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca 1

(cognome)	(nome)

(qualifica)	(settore scient.discipl. di riferimento) #	(data nascita)	(referenza: cognome,nome,email)

(Istituzione di appartenenza) (art.5, c.1, DM citato)	(Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore)
(Posizione) #	

(prefisso e telefono)	(numero fax)	(indirizzo posta elettronica)

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.n.3 Curriculum scientifico del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca: (max. 10 righe, bilingue)

Testo italiano

___

___

Testo inglese

___

___

2.1.n.4 Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca

(massimo 5, le più recenti e pertinenti il progetto)

2.1.n.5 Risorse umane da impegnare nelle attività dell'Unità di Ricerca

2.1.n.5.1 Personale dipendente dell'Istituzione sede dell'Unità di Ricerca

cognome	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore)	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.n.5.2 Personale dipendente di Istituzioni nazionali non partecipanti come Unità di Ricerca

cognome	nome	Istituzione	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit @	Costo K€ @

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma…………………………..

2.1.n.5.3 Titolari di assegni di ricerca

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.n.5.4 Titolari di borse di studio, borse per Dottorati di Ricerca e ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione)

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.n.5.5 Personale a contratto da destinare a questa specifica proposta progettuale

qualifica	**tipologia** (vedi legenda)	**mesi uomo (*)**	**costo previsto MLit**	**costo previsto K€**

Tipologia: specificare: 1=consulenza, 2= collaborazione continuativa e coordinata a termine, 3= contratto triennale con giovani ricercatori, 4= contratto con ricercatori di chiara fama provenienti dall'estero

2.1.n.5.6 Personale dipendente di Istituzioni estere o internazionali

cognome	**nome**	**istituzione**	**Nazione**	**qualifica**	**mesi uomo (*)**	**Costo MLit @**	**Costo K€ @**

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Si dichiara l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : Firma…………………………..

(*) I mesi/uomo si riferiscono all' intera durata del progetto. Nell'ambito di ciascun anno solare sono al massimo disponibili 11 mesi lavorativi/uomo. Indicare il numero di mesi lavorativi impegnati (o impegnabili) per lo specifico progetto proposto.

Si precisa che, secondo una convenzione adottata dalla Unione Europea, 11 mesi lavorativi/uomo corrispondono circa a un monte ore forfettario annuale di 1512 ore, pari a circa 140 ore/mese di cui, per ulteriore convenzione, circa 70 sono destinate alle attività di ricerca.

2.1.n.5.7 Mesi uomo complessivi dedicati alle attività proposte

	numero	Mesi/uomo	Costo MLit	Costo K€	spese stages e missioni all'estero MLit (K€)
Personale dipendente delle Istituzioni sede di Unità di Ricerca					
Personale dipendente di Istituzioni nazionali non sede di Unità di Ricerca					
Titolari assegni di ricerca					
Titolari borse di studio, borse per dottorato e post-dottorato					
Personale a contratto					
Personale dipendente di Istituzioni internazionali					
Totale					

2.1.n.6 Descrizione delle attrezzature già disponibili ed utilizzabili per la ricerca proposta (bilingue)

Anno di acquisizione	**descrizione** (italiano)	**Descrizione** (inglese)

2.1.n.7.a Descrizione delle strumentazioni, attrezzature e prodotti software da acquisire (bilingue**)-**

(tutte le cifre vanno espresse in milioni di lire e kiloeuro - descrivere dettagliatamente le attrezzature richieste- motivare sulla base di specifiche esigenze di ricerca ed anche in relazione ad un utilizzo comune)

Per ciascuna strumentazione o attrezzatura o prodotto software (bilingue**):**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte ....**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte...........**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte...........**

2.1.n.8 Spese complessive della Unità di Ricerca -

Voce di spesa (DM. 199 Ric. del 08/3/01; art.6,c.6)	Spesa in MLit	(K€)	Note
Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto)			
Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale			
Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto			
Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto			
Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca			
Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca			
Totale spese			

Incidenza (in %) del costo della UR sul costo totale della proposta progettuale		
	MLit	K€
Costo complessivo delle attività previste dalla Proposta progettuale per l'Unità di Ricerca		
Fondi disponibili (RD)		
Fondi acquisibili (RA)		
Finanziamento richiesto al MIUR		

Occorre precisare che la quota di finanziamento MIUR del Progetto di Ricerca è pari al 70% dei costi ammissibili.

2.1.n.9 Risorse finanziarie già disponibili all'atto della domanda e utilizzabili a sostegno della Proposta Progettuale (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RD

Provenienza	**anno di assegnazione**	**importo disponibile MLit**	**importo disponibile K€**	**Note**
Propri (ad es. stipendi)				
Pubbliche amministraz				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.10)				
TOTALE				

2.1.n.10 Altro (dettagliare origine ed importi)

Imprese

Fondazioni

2.1.n.11 Risorse finanziarie acquisibili in data successiva a quella della domanda e utilizzabili a sostegno della proposta progettuale nell'ambito della durata prevista (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RA

Provenienza	**anno della domanda o stipula del contratto**	**stato di approvazione (vedi Nota)**	**quota disponibile per il programma (MLit)**	**quota disponibile per il programma (K€)**
Propri (ad es stipendi)				
Pubbliche amministrazioni				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.12)				
TOTALE				

Nota: A= in fase di presentazione; B= accettato; C= in fase di negoziazione; D=contratto stipulato; E= finanziato; F= disponibile in caso di accettazione della domanda

2.1.n.12 Altro (dettagliare origine ed importi)
Imprese
Fondazioni

2.1.n.13 Certifico la dichiarata disponibilità e l'utilizzabilità dei fondi di cui ai punti 2.1.n.9 e 2.1.n.10 : ☐

Firma ....

(per le 4 copie da inviare per raccomandata o da consegnare all'accettazione del MIUR e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i progetti finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma .... Data.......................

Parte III "Le attività di ricerca"– Facsimile (ogni punto è da compilarsi bilingue e la dimensione specificata nei singoli punti è relativa ad ogni lingua)

Titolo del Progetto di ricerca: ....

3.1 Obiettivo scientifico del Progetto di Ricerca (max. 1 pag. = 8000 caratteri)

3.2 Base di partenza scientifica nazionale o internazionale (max. 2 pagine = 16000 caratteri)

3.2.a Riferimenti bibliografici (max. 1 pag. = 8000 caratteri)

3.3 Descrizione del Progetto di Ricerca (max. 1 pagine= 8000 caratteri)

3.3.1 Articolazione in attività

(definire e qualificare le singole attività di ricerca per il conseguimento dell'obiettivo scientifico)

Tabella sinottica della distribuzione dei mesi uomo per attività (mesi/uomo)

Attività	U.R. 1	U.R. 2	U.R. 3	U.R. 4	U.R. 5	U.R. 6	U.R.. n	Totale
1								
2								
3								
4								
5								
n								
TOTALE								

Tabella sinottica della distribuzione dei costi complessivi per attività

Attività	U.R. 1		U.R. 2		U.R. 3		S.R 4		U.R. 5		U.R. 6		U.R. n		Totale	
	ML	K€	ML	K€	ML	K€	NL	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€
1																
2																
3																
4																
5																
n																
TOTALE																

3.3.2 Descrizione delle attività (max 1 pagina per attività =8000 caratteri)

(descrivere dettagliatamente le singole attività, evidenziando i relativi risultati attesi e gli elementi per la valutazione di qualità)

Attività 1

durata mesi.............mesi/uomo ...... Costo totale previsto .... (MLit)…………………………(K€)

Descrizione:

Risultati attesi:

Strutture di ricerca impegnate e relativi compiti (indicare il numero di riferimento di cui al punto 1.10)

Attività 2

durata mesi............. mesi/uomo...... Costo totale previsto .... (MLit)…………………………(K€)

Descrizione:

Risultati attesi:

Strutture di ricerca impegnate e relativi compiti

Attività n

durata mesi.......... mesi/uomo.......... Costo totale previsto .... (MLit)…………………………(K€)

Descrizione:

Risultati attesi:

Strutture di ricerca impegnate e relativi compiti

3.4 Elementi per la valutazione globale dell’impatto dei risultati conseguiti nel contesto scientifico nazionale ed internazionale

Parte IV "Dati riassuntivi" - Facsimile

4.1 Riassunto Spese delle Unità di Ricerca -

Voce di spesa (DM. 199 Ric. del 08/3/01; art.6,c.6)	U.R. 1		U.R. 2		U.R. 3		U.R. 4		U.R. 5		U.R. 6		U.R. n		Tot	
	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€
Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto)																
Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale																
Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto																
Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto																
Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca																
Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca																
Totale spese																

4.2 Costo complessivo della Proposta Progettuale risorse disponibili

Voce di spesa	U.R. 1		U.R. 2		U.R. 3		U.R. 4		U.R. 5		U.R. 6		U.R. n		Tot	
	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€
RD+RA																
Risorse finanziarie richiesto al MIUR																
Costo totale della proposta progettuale																

	MLit	K€
Costo complessivo della Proposta Progettuale		
Risorse complessivamente disponibili all'atto della domanda (RD)		
Risorse complessivamente acquisibili (RA)		
Risorse totali (RD+RA)		
Risorse finanziarie complessive richieste al MIUR		

4.3 Costo minimo per garantire la possibilità di verifica dei risultati: ....

Si ricorda che la somma di risorse disponibili(o acquisibili) deve essere pari al 30% del costo totale ammissibile del Progetto, detratti i costi dei contratti triennali per giovani ricercatori e per ricercatori di chiara fama, che sono finanziati al 100% .

(per le 4 copie da inviare per raccomandata o da consegnare all'ufficio accettazione del MIUR e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i progetti finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma .... Data.......................

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 816 Ric.

Termini per la presentazione di progetti autonomi, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199 Ric., per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base";

Visto, in particolare, l'articolo 6 del predetto decreto che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Ritenuta l'opportunità di fissare un termine a decorrere dal quale è consentita la presentazione dei predetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le altre disposizioni del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 del decreto stesso che disciplina, in particolare, le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, decorre dal 1° ottobre 2001.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 817 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Post Genoma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l’art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l’art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: “Criteri e modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”;

Visto, in particolare, l’articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell’attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai “progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale”;

Visto il documento relativo ad “Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001”, presentato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell’ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2001, con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all’articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Post Genoma L. 145 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.
Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Post Genoma nel limite massimo di L. 145 miliardi (centoquarantacinquemiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6, dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.
Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Post Genoma

1. L'importo di L. 136,3 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) *Progetto-obiettivo 1*: Fisiologia ed ingegneria cellulare.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi;

b) *Progetto-obiettivo 2*: Identificazione di alterazioni molecolari implicate nella e/o associate alla genesi e allo sviluppo di malattie comuni e rare.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi;

c) *Progetto-obiettivo 3*: Prevenzione e cura delle malattie comuni e rare: farmaci innovativi, vaccini e terapia genica.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 4 miliardi e non può superare L. 9 miliardi;

d) *Progetto-obiettivo 4*: Identificazione ed analisi di determinanti, genetici e non, che influenzano l'espressione di rilevanti caratteri agronomici e zootecnici e di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) di interesse alimentare e zootecnico, anche al fine di studiarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 2 miliardi e non può superare L. 7 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 7,25 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5 comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– sviluppo di nuove tecnologie per l'espressione di geni esogeni da parte di sistemi cellulari in coltura, organi artificiali o organi perfusi;

– xenotrapianti: sviluppo di nuove tecnologie e/o nuove strategie atte ad evitare il rigetto di trapianto di tessuto ed organo;

– sviluppo di nuove tecnologie per lo studio della genomica (DNA e RNA) e della proteomica differenziali;

– sviluppo ed applicazione di nuove tecnologie per la determinazione di molecole e/o processi fisiologici e metabolici a livello cellulare (ciclo cellulare, apoptosi ecc.) e tissutale;

– sviluppo di nuove tecnologie computazionali per l'analisi genomica proteomica.

Progetto-obiettivo 2:

A livello applicativo pre-clinico e clinico:

– identificazione di nuovi bersagli molecolari da poter essere utilizzati per lo sviluppo di farmaci innovativi e nuove modalità terapeutiche;

– identificazione di nuovi marcatori diagnostici o prognostici di malattia;

– sviluppo di marcatori molecolari e/o di profili genomici e/o proteomici utilizzati per la valutazione del decorso clinico nonché dell'efficacia e della tossicità dei farmaci;

– nuove classificazioni nosologiche basate sulla presenza di marcatori molecolari e/o di profili genomici e/o proteomici comuni.

Progetto-obiettivo 3:

Prevenzione:

– sviluppo di aspetti conoscitivi e metodologie atte a valutare modificazioni della struttura genica correlata a malattie anche multigeniche e multifattoriali e/o alla sensibilità e resistenza a farmaci.

Farmaci innovativi:

– sviluppo di molecole innovative derivate dall'ingegneria genetica e/o dalla chimica organica in grado di prevenire e/o curare malattie comuni o rare;

– sviluppo di combinazioni razionali tra farmaci e/o prodotti dell'ingegneria genetica in grado di migliorare l'indice terapeutico delle singole componenti;

– sviluppo di farmaci e/o prodotti dell'ingegneria genetica in grado di interagire in maniera specifica (sia a livello genico che proteico) con bersagli molecolari critici della malattia;

– sviluppo di strategie innovative più efficienti e meno tossiche per la somministrazione di farmaci;

– sviluppo di protocolli clinici di scarso interesse industriale (es. in pediatrica, in soggetti resistenti ai farmaci, nelle malattie rare);

– sviluppo di protocolli clinici innovativi basati sulla tipizzazione molecolare allo scopo di valutare l'efficacia e/o la durata del trattamento.

Vaccini:

– sviluppo di anticorpi umanizzati e di vaccini DNA/RNA attraverso le tecniche dell'ingegneria genetica;

– sviluppo di strategie preventive e terapeutiche innovative per la modulazione e il monitoraggio della risposta immunitaria di tipo anticorpale e/o cellulare mediata.

Terapia genica:

– sviluppo di nuovi vettori e nuove strategie in grado di migliorare i problemi di efficacia e di tossicità associati alla terapia genica.

Progetto-obiettivo 4:

Individuazione dei meccanismi molecolari che controllano lo sviluppo, la crescita e la risposta all'ambiente di organismi di interesse agronomico e zootecnico e valutazione dei rischi associati all'utilizzo di OGM di interesse alimentare zootecnico mirati al:

– miglioramento delle caratteristiche zootecniche di specie animali da allevamento;

– miglioramento delle caratteristiche di organismi vegetali di interesse agricolo e dei rispettivi prodotti di interesse alimentare.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonchè di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.
Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR-Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'Addona

Parte I "Il Progetto"- Facsimile

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI –
Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca (SSPAR)

PNR 2001-2003 (FIRB art.8) D.M. 199 Ric. del 8 marzo 2001

MACRO OBIETTIVO……………………………………………………………

PROGRAMMA STRATEGICO……………………………………………………..

Proposta progettuale attinente:…………………………………………………………………………………

(indicare il titolo del Grande Progetto Obiettivo di cui all'art.2 del bando – ciascuna Proposta Progettuale deve fare riferimento ad un singolo Progetto)

Anno 2001 - prot. ....

1.1 Titolo della Proposta Progettuale (bilingue)
(deve rappresentare sinteticamente la tipologia di risultati perseguiti nel contesto del repertorio riportato nel bando)

Testo italiano

Testo inglese

1.2.a Risultati attesi (con riferimento al repertorio riportato nel bando**)**

-
-
-
-
-
-

1.2.b Costituzione, Potenziamento e messa in rete di Centri di Alta Qualificazione Scientifica, Pubblici o Privati

---

1.3 Abstract della Proposta Progettuale (bilingue) (1/2 pagina – 4000 caratteri per ciascuna lingua)

Testo italiano

Testo inglese

1.4 1 Costo totale della Proposta Progettuale (PP)(MLit) ❑❑❑❑❑ (K€)❑❑❑❑❑
1.4.2 Finanziamento richiesto (MLit) ❑❑❑❑❑ (K€)❑❑❑❑❑
1.4.3 Numero delle Unità di Ricerca (UR) coinvolte❑❑
1.4.4 Numero UR afferenti allo stesso Soggetto Istituzionale❑❑
1.4.5 Quota % complessiva di partecipazione delle UR dello stesso Soggetto Istituzionale al costo totale della PP% ❑❑
1.4.6 Quota % minima di partecipazione di una singola UR al costo totale della PP % ❑❑
1.4.7 Numero di contratti triennali per giovani ricercatori ❑❑ Costo totale(MLit) ❑❑❑❑ (K€)❑❑❑❑
1.4.8 Numero di contratti per ricercatori di chiara fama ❑❑ Costo totale(MLit) ❑❑❑❑ (K€)❑❑❑❑
1.4.9 Mesi uomo complessivi dedicati alla Proposta Progettuale ❑❑❑
1.4.10 Durata del Proposta Progettuale : ❑12 mesi **❑24** mesi **❑36** mesi
1.4.11 Infrastrutture (se previste nel Programma Strategico) n. ❑ Costo totale(MLit) ❑❑❑❑ (K€)❑❑❑❑
Disponibilità a stralciare e rimodulare le previsioni delle infrastrutture in presenza di un Progetto di infrastrutture comuni ad uno o più Grandi Progetti Obiettivo: SI ❑ NO ❑

1.5 Soggetto Istituzionale contraente
1.5.1 Denominazione
1.5.2 Natura giuridica
1.5.3 Domicilio fiscale
1.5.4 CAP/Città/Provincia
1.5.5 Telefono/Fax/email
1.5.6 Codice fiscale/P.IVA
1.5.7 Codice anagrafe ricerche
1.5.8 Legale rappresentante

1.6 Parole chiave

Italiano: ------------------------- ---------------------- -------------------------- ---------------------- --------------------------

Inglese: ------------------------- ---------------------- -------------------------- ---------------------- --------------------------

1.7 Coordinatore Scientifico della Ricerca (Principal Investigator)

(cognome)	(nome)

(qualifica)	(settore scientifico disciplinare di riferimento) #	(data di nascita)	(referenze: cognome,nome,email) (non più di tre)

(Istituzione di appartenenza) (art.5, c.1, DM citato)	(Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore)
(Posizione)#	

(prefisso e telefono)	(numero fax)	(indirizzo posta elettronica)

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

1.8 Curriculum scientifico: (max. 10 righe)

Testo italiano

Testo inglese

1.9 Pubblicazioni scientifiche o titoli più significative del Coordinatore della Ricerca
(massimo 5, le più recenti e pertinenti il programma)

.
.
.
.
.

1.10 Elenco delle Unità di Ricerca (UR)
(la Unità di ricerca n.1 è quella il cui Responsabile Scientifico è il Principal Investigator/Coordinatore Scientifico)

N°	Responsabile scientifico	Qualifica	Posizione #	Settore sc. disc. di riferimento #	Istituzione	Dip/Ist/ Div/Sez	Mesi/uomo
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
n							

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

1.11 Breve descrizione delle Unità di Ricerca (bilingue max 1 pag, 8000 caratteri)

Indicare brevemente le modalità di suddivisione delle attività tra le singole UR e obiettivi, attività e risultati attesi da ciascuna UR.

1.12 Descrizione delle infrastrutture da realizzare (solo quando previste dal bando)

1.12.1 Collegamento funzionale con la Proposta Progettuale (1/2 pagina)

1.12.2 Unità di Ricerca Partecipanti (secondo la numerazione della tabella 1.10)

1.12.3 Descrizione delle infrastrutture (1 pagina)

1.12.4 Ubicazione/i

1.12.5 Rapporto con iniziative locali/regionali/nazionali/comunitarie/internazionali

1.12.6 Rapporto con Istituzioni pubbliche e Private, Centri di Ricerca, Parchi Scientifici e Tecnologici, Poli industriali, ecc.

1.12.7 Costi e tempi di realizzazione

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>MLit</td><td>K€</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo della progettazione</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo delle aree</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo delle opere civili</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo dell’allestimento</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo totale</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tempo di realizzazione (anni)</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Parte II "Le Unità di Ricerca"- Facsimile

2.1 Descrizione delle Unità di Ricerca

2.1.1Unità di Ricerca 1 (cui appartiene il Coordinatore Scientifico)
2.1.1.1 Descrizione dell'Unità di Ricerca (bilingue max. 1 pag. = 8000 caratteri)

Passare direttamente al punto 2.1.1.5 se il Coordinatore Scientifico della Ricerca mantiene anche la piena responsabilità scientifica dell'Unità di Ricerca 1

2.1.1.2 -Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca 1

(cognome)	(nome)

(qualifica)	(settore scient.discipl. di riferimento) #	(data nascita)	(referenza: cognome,nome,email)

(Istituzione di appartenenza) (art.5, c.1, DM citato)	(Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore)
(Posizione) #	

(prefisso e telefono)	(numero fax)	(indirizzo posta elettronica)

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.1.3 Curriculum scientifico del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca: (max. 10 righe, bilingue)

Testo italiano

____

____

Testo inglese

____

____

2.1.1.4 Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca

(massimo 5, le più recenti e pertinenti il progetto)

2.1.1.5 Risorse umane da impegnare nelle attività dell'Unità di Ricerca

2.1.1.5.1 Personale dipendente dell'Istituzione sede dell'Unità di Ricerca

cognome	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore)	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.1.5 2 Personale dipendente di Istituzioni nazionali non partecipanti come Unità di Ricerca

cognome	nome	Istituzione	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit @	Costo K€ @

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale. Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma…………………………..

2.1.1.5.3 Titolari di assegni di ricerca

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.1.5.4 Titolari di borse di studio, borse per Dottorati di Ricerca e ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione)

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.1.5.5 Personale a contratto da destinare a questa specifica proposta progettuale

qualifica	**tipologia** (vedi legenda)	**mesi uomo (*)**	**costo previsto MLit**	**costo previsto K€**

Tipologia: specificare: 1=consulenza, 2= collaborazione continuativa e coordinata a termine, 3= contratto triennale con giovani ricercatori, 4= contratto con ricercatori di chiara fama provenienti dall'estero

2.1.1.5.6 Personale dipendente di Istituzioni estere o internazionali

cognome	**nome**	**istituzione**	**Nazione**	**qualifica**	**mesi uomo (*)**	**Costo MLit @**	**Costo K€ @**

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma………………………..

(*) I mesi/uomo si riferiscono all' intera durata del progetto. Nell'ambito di ciascun anno solare sono al massimo disponibili 11 mesi lavorativi/uomo. Indicare il numero di mesi lavorativi impegnati (o impegnabili) per lo specifico progetto proposto.

Si precisa che, secondo una convenzione adottata dalla Unione Europea, 11 mesi lavorativi/uomo corrispondono circa a un monte ore forfettario annuale di 1512 ore, pari a circa 140 ore/mese di cui, per ulteriore convenzione, circa 70 sono destinate alle attività di ricerca.

2.1.1.5.7 Mesi uomo complessivi dedicati alle attività proposte

	numero	Mesi/uomo	Costo MLit	Costo K€	spese stages e missioni all'estero MLit (K€)
Personale dipendente delle Istituzioni sede di Unità di Ricerca					
Personale dipendente di Istituzioni nazionali non sede di Unità di Ricerca					
Titolari assegni di ricerca					
Titolari borse di studio, borse per dottorato e post-dottorato					
Personale a contratto					
Personale dipendente di Istituzioni internazionali					
Totale					

2.1.1.6 Descrizione delle attrezzature già disponibili ed utilizzabili per la ricerca proposta (bilingue)

Anno di acquisizione	**descrizione** (italiano)	**Descrizione** (inglese)

2.1.1.7.a Descrizione delle strumentazioni, attrezzature e prodotti software da acquisire (bilingue**)-**

(tutte le cifre vanno espresse in milioni di lire e kiloeuro - descrivere dettagliatamente le attrezzature richieste- motivare sulla base di specifiche esigenze di ricerca ed anche in relazione ad un utilizzo comune)

Per ciascuna strumentazione o attrezzatura o prodotto software (bilingue**):**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte ....**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

2.1.1.7.b Descrizione delle grandi attrezzature e da acquisire – (valore superiore ai 100 MLit o 50 K€) (bilingue**)**

Descrizione (5 righe)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

Descrizione (5 righe)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

2.1.1.8 Spese complessive della Unità di Ricerca -

Voce di spesa (DM. 199 Ric. del 08/3/01; art.6,c.6)	Spesa in MLit	(K€)	Note
Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto)			
Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale			
Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto			
Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto			
Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca			
Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca			
Totale spese			

Incidenza (in %) del costo della UR sul costo totale della proposta progettuale		
	MLit	K€
Costo complessivo delle attività previste dalla Proposta progettuale per l'Unità di Ricerca		
Fondi disponibili (RD)		
Fondi acquisibili (RA)		
Finanziamento richiesto al MIUR		

Occorre precisare che la quota di finanziamento MIUR del Progetto di Ricerca è pari al 70% dei costi ammissibili.

2.1.1.9 Risorse finanziarie già disponibili all'atto della domanda e utilizzabili a sostegno della Proposta Progettuale (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RD

Provenienza	**anno di assegnazione**	**importo disponibile MLit**	**importo disponibile K€**	**Note**
Propri (ad es. stipendi)				
Pubbliche amministraz				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.10)				
TOTALE				

2.1.1.10 Altro (dettagliare origine ed importi)
Imprese

Fondazioni

2.1.1.11 Risorse finanziarie acquisibili in data successiva a quella della domanda e utilizzabili a sostegno della proposta progettuale nell'ambito della durata prevista (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RA

Provenienza	**anno della domanda o stipula del contratto**	**stato di approvazione (vedi Nota)**	**quota disponibile per il programma (MLit)**	**quota disponibile per il programma (K€)**
Propri (ad es stipendi)				
Pubbliche amministrazioni				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.12)				
TOTALE				

Nota: A= in fase di presentazione; B= accettato; C= in fase di negoziazione; D=contratto stipulato; E= finanziato; F= disponibile in caso di accettazione della domanda

2.1.1.12 Altro (dettagliare origine ed importi)
Imprese
Fondazioni

2.1.1.13 Certifico la dichiarata disponibilità e l'utilizzabilità dei fondi di cui ai punti 2.1.1.9 e 2.1.1.10 : ☐

Firma ....

(per le 4 copie da inviare per raccomandata o da consegnare all'accettazione del MIUR e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i progetti finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma .... Data.......................

2.1.2 – 2.1.n Descrizione delle Unità di Ricerca 2 - n

2.1.n.1 Descrizione dell'Unità di Ricerca (bilingue max. 1 pag. = 8000 caratteri)

2.1.n.2 -Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca 1

(cognome)	(nome)

(qualifica)	(settore scient.discipl. di riferimento) #	(data nascita)	(referenza: cognome,nome,email)

(Istituzione di appartenenza) (art.5, c.1, DM citato)	(Dipartimento/Istituto/Divisione/Settore)
(Posizione) #)	

(prefisso e telefono)	(numero fax)	(indirizzo posta elettronica)

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.n.3 Curriculum scientifico del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca: (max. 10 righe, bilingue)

Testo italiano

____

____

Testo inglese

____

____

2.1.n.4 Pubblicazioni scientifiche più significative del Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca

(massimo 5, le più recenti e pertinenti il progetto)

2.1.n.5 Risorse umane da impegnare nelle attività dell'Unità di Ricerca

2.1.n.5.1 Personale dipendente dell'Istituzione sede dell'Unità di Ricerca

cognome	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore)	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

2.1.n.5.2 Personale dipendente di Istituzioni nazionali non partecipanti come Unità di Ricerca

cognome	nome	Istituzione	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	qualifica	sett.scient. di riferimento #	mesi uomo (*)	Costo MLit @	Costo K€ @

Non è obbligatorio riempire i campi contrassegnati da #.

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma…………………………..

2.1.n.5.3 Titolari di assegni di ricerca

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.n.5.4 Titolari di borse di studio, borse per Dottorati di Ricerca e ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione)

cognome §	nome	Dipart./Istituto/ Divisione/Settore	Anno del titolo	mesi uomo (*)	Costo MLit	Costo K€	§

§ indicare cognome "da definire" nel caso si tratti di persone da reclutare nell'ambito del contratto; barrare l'ultima colonna se per il reclutamento saranno utilizzate risorse proprie dell'Unità di Ricerca

2.1.n.5.5 Personale a contratto da destinare a questa specifica proposta progettuale

qualifica	**tipologia** (vedi legenda)	**mesi uomo (*)**	**costo previsto MLit**	**costo previsto K€**

Tipologia: specificare: 1=consulenza, 2= collaborazione continuativa e coordinata a termine, 3= contratto triennale con giovani ricercatori, 4= contratto con ricercatori di chiara fama provenienti dall'estero

2.1.n.5.6 Personale dipendente di Istituzioni estere o internazionali

cognome	**nome**	**istituzione**	**Nazione**	**qualifica**	**mesi uomo (*)**	**Costo MLit @**	**Costo K€ @**

@ Solo in presenza di apposita convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Istituzioni prima della presentazione della proposta progettuale – Dichiaro l'esistenza di una convenzione per ciascuna persona : SI ❑
Firma…………………………..

(*) I mesi/uomo si riferiscono all' intera durata del progetto. Nell'ambito di ciascun anno solare sono al massimo disponibili 11 mesi lavorativi/uomo. Indicare il numero di mesi lavorativi impegnati (o impegnabili) per lo specifico progetto proposto.

Si precisa che, secondo una convenzione adottata dalla Unione Europea, 11 mesi lavorativi/uomo corrispondono circa a un monte ore forfettario annuale di 1512 ore, pari a circa 140 ore/mese di cui, per ulteriore convenzione, circa 70 sono destinate alle attività di ricerca.

2.1.n.5.7 Mesi uomo complessivi dedicati alle attività proposte

	numero	Mesi/uomo	Costo MLit	Costo K€	spese stages e missioni all'estero MLit (K€)
Personale dipendente delle Istituzioni sede di Unità di Ricerca					
Personale dipendente di Istituzioni nazionali non sede di Unità di Ricerca					
Titolari assegni di ricerca					
Titolari borse di studio, borse per dottorato e post-dottorato					
Personale a contratto					
Personale dipendente di Istituzioni internazionali					
Totale					

2.1.n.6 Descrizione delle attrezzature già disponibili ed utilizzabili per la ricerca proposta (bilingue)

Anno di acquisizione	**descrizione** (italiano)	**Descrizione** (inglese)

2.1.n.7.a Descrizione delle strumentazioni, attrezzature e prodotti software da acquisire (bilingue**)-**

(tutte le cifre vanno espresse in milioni di lire e kiloeuro - descrivere dettagliatamente le attrezzature richieste- motivare sulla base di specifiche esigenze di ricerca ed anche in relazione ad un utilizzo comune)

Per ciascuna strumentazione o attrezzatura o prodotto software (bilingue**):**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte ....**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

Descrizione (1 riga)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

2.1.n.7.b Descrizione delle grandi attrezzature e da acquisire – (valore superiore ai 100 MLit o 50 K€) (bilingue**)**

Descrizione (5 righe)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

Descrizione (5 righe)
valore presunto .... (MLit e K€) **percentuale di utilizzo per le attività proposte............**

2.1.n.8 Spese complessive della Unità di Ricerca -

Voce di spesa (DM. 199 Ric. del 08/3/01; art.6,c.6)	Spesa in MLit	(K€)	Note
Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto)			
Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale			
Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto			
Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto			
Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca			
Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca			
Totale spese			

Incidenza (in %) del costo della UR sul costo totale della proposta progettuale		
	MLit	K€
Costo complessivo delle attività previste dalla Proposta progettuale per l'Unità di Ricerca		
Fondi disponibili (RD)		
Fondi acquisibili (RA)		
Finanziamento richiesto al MIUR		

Occorre precisare che la quota di finanziamento MIUR del Progetto di Ricerca è pari al 70% dei costi ammissibili.

2.1.n.9 Risorse finanziarie già disponibili all'atto della domanda e utilizzabili a sostegno della Proposta Progettuale (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RD

Provenienza	**anno di assegnazione**	**importo disponibile MLit**	**importo disponibile K€**	**Note**
Propri (ad es. stipendi)				
Pubbliche amministraz				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.10)				
TOTALE				

2.1.n.10 Altro (dettagliare origine ed importi)

Imprese

Fondazioni

2.1.n.11 Risorse finanziarie acquisibili in data successiva a quella della domanda e utilizzabili a sostegno della proposta progettuale nell'ambito della durata prevista (tutte le cifre vanno espresse in MLit e K€)

QUADRO RA

Provenienza	**anno della domanda o stipula del contratto**	**stato di approvazione (vedi Nota)**	**quota disponibile per il programma (MLit)**	**quota disponibile per il programma (K€)**
Propri (ad es stipendi)				
Pubbliche amministrazioni				
EPR				
Unione Europea				
Altro (vedi 2.1.1.12)				
TOTALE				

Nota: A= in fase di presentazione; B= accettato; C= in fase di negoziazione; D=contratto stipulato; E= finanziato; F= disponibile in caso di accettazione della domanda

2.1.n.12 Altro (dettagliare origine ed importi)

Imprese

Fondazioni

2.1.n.13 Certifico la dichiarata disponibilità e l'utilizzabilità dei fondi di cui ai punti 2.1.n.9 e 2.1.n.10 : ☐

Firma ....

(per le 4 copie da inviare per raccomandata o da consegnare all'accettazione del MIUR e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i progetti finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma .... Data.......................

Parte III "Le attività di ricerca"– Facsimile (ogni punto è da compilarsi bilingue e la dimensione specificata nei singoli punti è relativa ad ogni lingua)

Titolo della Proposta Progettuale: ....

3.1 Obiettivi scientifici della proposta Progettuale e risultati attesi (max. 2 pag. = 16000 caratteri)

3.2 Base di partenza scientifica nazionale o internazionale (max. 4 pagine = 32000 caratteri)

3.2.a Riferimenti bibliografici (max. 1 pag. = 8000 caratteri)

3.3 Descrizione della Ricerca (max.2 pagine= 16000 caratteri)

descrivere complessivamente la Proposta Progettuale e illustrare la sua articolazione in Workpackage (possibilmente un WP per ciascun obiettivo; definire i risultati attesi per ciascun WP; individuare e qualificare le singole attività di ricerca necessarie per ogni WP)

3.3.1 Tabelle riassuntive dell'articolazione in workpackage (WP) e attività

Tabella sinottica della distribuzione dei mesi uomo per WP e attività (mesi/uomo)

WP	Attività	U.R. 1	U.R. 2	U.R. 3	U.R 4	U.R. 5	U.R. 6	U.R. n	Tot
1	1								
	2								
	n								
2	1								
	2								
	n								
3	1								
	2								
	n								
4	1								
	2								
	n								
n	1								
	2								
	n								
TOTALE									

Tabella sinottica della distribuzione dei costi complessivi per WP

WP	U.R. 1		U.R. 2		U.R. 3		U.R 4		U.R. 5		U.R. 6		U.R. n		Tot	
	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€
1																
2																
3																
4																
n																
TOTALE																

3.3.2 Descrizione dettagliata dei WP secondo le attività individuate(max 1pagina per WP =8000 caratteri)

(descrivere dettagliatamente le singole attività, evidenziando i relativi risultati attesi e gli elementi per la valutazione di qualità)

WP1 (referente del WP1:)
Attività 1.1
durata mesi.............mesi/uomo ...... Costo totale previsto .... (MLit) ……………(K€)
Descrizione:
Risultati attesi:
Unità di ricerca impegnate e relativi compiti (indicare il numero di riferimento di cui al punto 1.10)
Attività 1.2
durata mesi............. mesi/uomo...... Costo totale previsto .... (MLit) ……………(K€)
Descrizione:
Risultati attesi: **Unità di ricerca impegnate e relativi compiti**
Attività 1.n
durata mesi.......... mesi/uomo.......... Costo totale previsto .... (MLit) ……………(K€)
Descrizione:
Risultati attesi:

Unità di ricerca impegnate e relativi compiti
WPn (referente del WPn:)
Attività n.1
durata mesi.............mesi/uomo ...... Costo totale previsto .... (MLit) ……………(K€)
Descrizione:
Risultati attesi:
Unità di ricerca impegnate e relativi compiti (indicare il numero di riferimento di cui al punto 1.10)
Attività n.2
durata mesi............. mesi/uomo...... Costo totale previsto .... (MLit) ……………(K€)
Descrizione:
Risultati attesi: **Unità di ricerca impegnate e relativi compiti**
Attività n.n
durata mesi.......... mesi/uomo.......... Costo totale previsto .... (MLit) ……………(K€)
Descrizione:
Risultati attesi: **Unità di ricerca impegnate e relativi compiti**

3.4 Elementi per la valutazione globale dell'impatto dei risultati conseguiti nel contesto scientifico nazionale ed internazionale (bilingue 1/2 pagina 4000 caratteri)

Parte IV "Dati riassuntivi" - Facsimile

4.1 Riassunto Spese delle Unità di Ricerca -

Voce di spesa (DM. 199 Ric. del 08/3/01; art.6,c.6)	**U.R. 1**		**U.R. 2**		**U.R. 3**		**U.R. 4**		**U.R. 5**		**U.R. 6**		**U.R. n**		**Tot**	
	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€
Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto)																
Spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale																
Spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto																
Spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto																
Costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca																
Altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca																
Totale spese																

4.2 Costo complessivo della Proposta Progettuale risorse disponibili

Voce di spesa	**U.R. 1**		**U.R. 2**		**U.R. 3**		**U.R. 4**		**U.R. 5**		**U.R. 6**		**U.R. n**		**Tot**	
	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€	ML	K€
RD+RA																
Risorse finanziarie richiesto al MIUR																
Costo totale della proposta progettuale																

Costo complessivo della Proposta Progettuale	MLit	K€
Risorse complessivamente disponibili all'atto della domanda (RD)		
Risorse complessivamente acquisibili (RA)		
Risorse totali (RD+RA)		
Risorse finanziarie complessive richieste al MIUR		

4.3 Costo minimo per garantire la possibilità di verifica dei risultati: ....

Si ricorda che la somma di risorse disponibili(o acquisibili) deve essere pari al 30% del costo totale ammissibile del Progetto, detratti i costi dei contratti triennali per giovani ricercatori e per ricercatori di chiara fama, che sono finanziati al 100% .

(per le 4 copie da inviare per raccomandata o da consegnare all'ufficio accettazione del MIUR e per l'assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i progetti finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")

Firma .... Data.......................

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 818 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Nuova Ingegneria Medica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base";

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai "progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale";

Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Nuova Ingegneria Medica L. 90 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Nuova Ingegneria Medica nel limite massimo di L. 90 miliardi (novantamiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6, dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Nuova Ingegneria Medica

1. L'importo di L. 84,6 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) *Progetto-obiettivo 1*: Neo-organi, ingegneria tissutale.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi;

b) *Progetto-obiettivo 2*: Tecniche di immagine non ionizzanti e/o non invasive.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi;

c) *Progetto-obiettivo 3*: Terapie interventistiche emergenti.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi;

d) *Progetto-obiettivo 4*: Tecniche di monitoraggio, cura e riabilitazione remota.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi.

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'inter-

no di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 4,5 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5 comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17,00 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– rigenerazione in vivo dei tessuti o degli organi mediante alterazioni e migrazioni delle cellule del paziente:

– impiego delle Proteine Morfogenetiche dell'Osso (BMP), di fattori di crescita dei nervi, di fattori di crescita angiogenici quali il b-FGF (*Fibroblast Growth Factor*) o il VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*) per indurre la rivascolarizzazione di tessuti ischemici;

– metodologie che impiegano globuli rossi come "*drug carriers*" e quelle di isolamento e reinfusione di cellule progenitrici (*stem cells*) con metodologie derivanti dagli sviluppi della biologia cellulare e dalle tecnologie di aferesi e di trattamento extracorporeo del sangue;

– realizzazione in vitro di impalcature (*scaffold*) semisintetiche biodegradabili, colonizzate con cellule viventi;

– fabbricazione in vitro di tessuti o pseudo-organi viventi, mediante replicazione delle cellule specifiche dell'organo fino a costituire uno pseudo-organo, provvisto delle peculiarità funzionali specifiche dell'organo naturale;

– sviluppo di bio-reattori che consente sia di alimentare le cellule che di scambiare i prodotti del metabolismo.

Progetto-obiettivo 2:

– sviluppo di tecniche di ecocontrasto per la diagnostica con ultrasuoni e per l'uso appropriato di tecniche interventistiche;

– esplorazione dell'uso dell'ecocontrasto per nuove applicazioni terapeutiche riguardanti il trattamento delle occlusioni coronariche e cerebrovascolari e la veicolazione ed il rilascio di agenti farmacologici in organi o tessuti bersaglio;

– sviluppo di mezzi di contrasto per l'*Imaging* mediante risonanza magnetica specifici per l'organo o per le patologie al fine di ridurre il fabbisogno di tecniche cruente e l'impiego di radiazioni ionizzanti;

– sviluppo di altre tecniche avanzate non invasive e/o ad alta risoluzione.

Progetto-obiettivo 3:

– sviluppo di approcci endovascolari per trattamenti di prevenzione della patologia cerebrovascolare e per il trattamento dell'infarto miocardico;

– sviluppo di speciali sonde per l'infusione o l'iniezione di farmaci o il posizionamento in situ di sistemi per il loro rilascio controllato;

– esplorazione di opportunità per veri e propri interventi chirurgici per via endovascolare attraverso l'uso combinato e interventistico di frontiera con lo sviluppo di protesi avanzate, di materiali ad altissima emocompatibilità e la guida robotica dell'intervento.

Progetto-obiettivo 4:

– sviluppo di apparati e sistemi ad alta integrazione telematica per il superamento della frammentarietà del percorso "prevenzione-diagnosi-terapia-recupero-assistenza domiciliare" e la realizzazione del modello della "*managed care*" con possibilità di mantenere il paziente sotto controllo in condizioni di de-ospedalizzazione.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5 del DM n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) Indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR-Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 819 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Neuroscienze.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base";

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai "progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale";

Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Neuroscienze L. 17 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Neuroscienze nel limite massimo di L. 17 miliardi (diciassettemiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Neuroscienze

1. L'importo di L. 15,98 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) *Progetto-obiettivo 1*: Conoscenza dei meccanismi molecolari e cellulari che regolano nel Sistema Nervoso Centrale i processi biologici e psicologici durante lo sviluppo, la maturità e l'invecchiamento.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 1,5 miliardi e non può superare L. 3 miliardi;

b) *Progetto-obiettivo 2*: Basi molecolari dei meccanismi patogenetici delle malattie neurologiche, neurodegenerative e psichiatriche.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 1,5 miliardi e non può superare L. 3 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -MIUR nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 0,85 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5,

comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– messa a punto di nuove tecnologie per l'identificazione dei fattori che guidano e determinano lo sviluppo cerebrale e la trasmissione neuroni-glia;

– sviluppo di modelli geneticamente modificati con particolare riferimento alla condizionabilità spaziale e temporale dei singoli geni;

– sviluppo di modelli per lo studio delle attività motorio-sensitive, del comportamento affettivo-emotivo e delle funzioni superiori (attenzione, apprendimento e memoria);

– identificazione di marker biologici e di strumenti di valutazione per l'invecchiamento cerebrale non patologico;

– sviluppo di modellistica, reti neurali informative per il Sistema Nervoso Centrale.

Progetto-obiettivo 2:

– creazione di modelli cellulari e animali capaci di riprodurre aspetti significativi delle patologie neurologiche e neurodegenerative;

– individuazione e caratterizzazione dei fattori endogeni in grado di condizionare i meccanismi di riparazione neuronale;

– disponibilità di nuovi modelli molecolari, cellulari e comportamentali per lo studio dei disturbi psichiatrici, delle tossicodipendenze e delle demenze;

– identificazione di nuovi target biologici per lo sviluppo di terapie innovative.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l’apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l’apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell’articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell’8 marzo 2001, indicando nella proposta l’opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l’inserimento, all’interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall’art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell’Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell’alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l’espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) Indicazione all’interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.

Procedure per l’istruttoria

1. Per l’istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all’art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001. La Commissione valuta l’ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all’uopo nominati dal MIUR.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.
Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR-Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 820 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza - ICT.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l’art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l’art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: “Criteri e modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”;

Visto, in particolare, l’articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell’attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai “progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale”;

Visto il documento relativo ad “Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001”, presentato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell’ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all’articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Tecnologie abilitanti per la Società della Conoscenza - ICT L. 145 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Tecnologie abilitanti per la Società della Conoscenza - ICT nel limite massimo di L. 145 miliardi (centoquarantacinquemiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6, dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Tecnologie abilitanti per la Società della Conoscenza

1. L'importo di L. 136,3 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) Progetto-obiettivo 1: Metodologie, tecnologie e piattaforme per i processi critici di sviluppo, prova, manutenzione ed evoluzione del software.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 3 miliardi e non può superare L. 8 miliardi;

b) Progetto-obiettivo 2: Reti e netputing.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 10 miliardi e non può superare L. 30 miliardi;

c) Progetto-obiettivo 3: Metodi analitici e numerici avanzati.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 1 miliardo e non può superare L. 3 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 7,25 è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5, comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– software "open source", autoapprendimento, adattività;

– modelli, architetture e software per la cooperazione;

– tecnologie e piattaforme per lo sviluppo, prova, manutenzione ed evoluzione del software inclusive delle tecniche per la sicurezza su rete.

Progetto-obiettivo 2:

– piattaforme abilitanti complesse ad oggetti distribuiti orientate a differenti domini applicativi basate anche sullo sviluppo delle architetture innovative di wireless;

– reti adattive all'informazione;

– web server ad alte prestazioni;

Progetto-obiettivo 3:

– teoria della complessità algoritmica e del caos;

– modelli ed algoritmi di simulazione e di ottimizzazione per la progettazione e la gestione di reti;

– modellamento di dispositivi e sottosistemi complessi e ad alta frequenza;

– sistemi di code e distribuzioni e traffico autosimili;

– problemi di routing e scheduling e di ottimizzazione non lineare su larga scala.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.

Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte proget-

tuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 821 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l’art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l’art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l’accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: “Criteri e modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”;

Visto, in particolare, l’articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell’attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai “progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale”;

Visto il documento relativo ad “Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001”, presentato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell’ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all’articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali L. 85 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali nel limite massimo di L. 85 miliardi (ottantacinquemiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6, dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali

1. L'importo di L. 79,9 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) Progetto-obiettivo 1: Sviluppo e messa a punto di tecnologie per la sintesi e la manipolazione della materia su scala nanometrica.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 4 miliardi e non può superare L. 12 miliardi;

b) Progetto-obiettivo 2: Sviluppo e realizzazione di sistemi miniaturizzati.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 5 miliardi e non può superare L. 15 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 4,25 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5

comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– tecnologie per la manipolazione su scala nanometrica dei materiali, sistemi di assemblaggio controllati da processi biologici, nanofabbricazione di chip per elettronica, optoelettronica, fotonica;

– bio-chip;

– nuovi materiali ibridi organici/inorganici;

– costruzione di materiali artificiali funzionali a partire dall'assemblaggio atomico.

Progetto-obiettivo 2:

– sistemi miniaturizzati multifunzionali, micro-componenti meccanici, micro-sistemi con funzionalità chimiche per applicazioni nei settori alimentare, ambientale, medico (diagnostica terapeutica), strumenti e apparecchiature per micro e nano-lavorazioni, micro-sistemi per sicurezza nei trasporti.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonchè di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo l'ordine della graduatoria di cui al com-

ma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'Addona

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 822 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Eredità e Prospettive nelle Scienze umane.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base";

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai "progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale";

Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Eredità e Prospettive nelle Scienze umane L. 3 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Eredità e Prospettive nelle Scienze umane nel limite massimo di L. 3 miliardi (tremiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6, dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Eredità e Prospettive delle Scienze umane

1. L'importo di L. 2,82 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) Progetto-obiettivo 1: Storia, arte e letteratura come strumento di dialogo fra le culture mediterranee, mitteleuropee ed atlantiche.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 0,8 miliardi e non può superare L. 1,8 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 0,15 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5 comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– valorizzazione del patrimonio di ricerca insito negli studiosi, scienziati e ricercatori delle Scienze Umane allo scopo di favorire il loro apporto ai processi di integrazione Euro-Mediterranea;

– approfondimento delle basi culturali comuni.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MURST.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 823 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base";

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai "progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale";

Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire ;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza L. 3 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza nel limite massimo di L. 3 miliardi (tremiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6, dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza

1. L'importo di L. 2,82 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) Progetto-obiettivo 1: Nuove dinamiche di apprendimento e processi economici e sociali emergenti fra globalizzazione, società multi-etniche ed economia digitale e studio dell'impatto sui sistemi di istruzione e formazione.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 0,8 miliardi e non può superare L. 1,8 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 0,15 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5, comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– nuove metodologie socio-psico-pedagogiche;

– nuove modalità di modernizzazione del Sistema Istruzione e Formazione Nazionale;

– nuove metodologie di valutazione e quantificazione di parametri socio-economici.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle unità di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

– la durata del progetto non può eccedere i tre anni.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonchè di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.
Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

DECRETO DIRETTORIALE 2 agosto 2001, prot. 824 Ric. e relativa modulistica.

PNR FIRB Programma Strategico Tutela dei Diritti e della Sicurezza dei Cittadini.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base";

Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto che, ai prioritari fini dell'attuazione del PNR, disciplina le modalità procedurali per il sostegno ai "progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale";

Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziarie con le modalità previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi;

Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, evidenziando le priorità per i progetti inerenti il Programma Post-Genoma e per i progetti relativi allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, conseguentemente, viene definita la ripartizione del predetto importo di 900 miliardi di lire;

Visto, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'articolo 1 del predetto decreto che destina al Programma Strategico Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini, L. 6 miliardi;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato articolo 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001;

Sentito il parere della Commissione istituita con D.M. n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.
Ambito operativo

1. Il Fondo Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2001-2003, cofinanzia il Programma Strategico Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini nel limite massimo di L. 6 miliardi (seimiliardi). L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, è comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.

2. Il cofinanziamento del FIRB è pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, è a totale carico del FIRB.

3. I soggetti ammissibili per ciascuna tipologia di intervento sono quelli previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'articolo 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.

Art. 2.
Articolazione e disponibilità finanziaria del Programma Strategico Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini

1. L'importo di L. 5,64 miliardi è destinato al cofinanziamento, con le procedure di cui all'articolo 4 del presente decreto, dei seguenti Progetti-obiettivo:

a) *Progetto-obiettivo 1*: Formazione e ricerca per la tutela giurisdizionale dei diritti e della sicurezza dei cittadini.

Il finanziamento richiesto non può risultare inferiore a L. 0,8 miliardi e non può superare L. 4 miliardi;

2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nel caso in cui, dall'istruttoria delle proposte progettuali, rilevi la necessità di cofinanziare infrastrutture comuni, previste all'interno di uno o più grandi progetti-obiettivo, può destinare, alla realizzazione di tali infrastrutture, una quota parte non eccedente il 10% degli importi previsti per i grandi progetti-obiettivo ai quali esse fanno riferimento. Per la realizzazione delle suddette infrastrutture si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto attuativo FIRB.

3. L'importo di L. 0,30 miliardi è riservato al cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*) del decreto attuativo FIRB dai soggetti previsti dall'art. 5, comma *c*) e *d*) dello stesso decreto, per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale, purché coerenti con le tematiche del programma strategico in oggetto.

L'importo di cui in precedenza, costituisce apposita dotazione aggiuntiva delle risorse destinate a interventi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato in premessa.

Le risorse aggiuntive non utilizzate entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di questo decreto, confluiscono nelle dotazioni generali del FIRB.

I progetti seguono il procedimento valutativo di cui all'articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 ed accedono prioritariamente all'apposita dotazione aggiuntiva sino al suo esaurimento, previa verifica, della congruenza delle proposte con i contenuti del Programma Strategico da parte della Commissione prevista dall'art. 4 del suddetto decreto attuativo.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e parametri di valutazione per gli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo

1. Per il cofinanziamento dei Progetti, di cui al precedente comma 1, dell'art. 2, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, presentano, entro il 15 ottobre 2001 – entro le ore 17 in caso di consegna diretta all'ufficio – secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, le proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi così articolati:

Progetto-obiettivo 1:

– sistema informativo per il monitoraggio integrato del Sistema Giudiziario;

– piattaforma multimediale per raccogliere, sincronizzare ed integrare i materiali prodotti nel corso delle indagini e durante il processo;

– sistema informativo per servizi in rete;

– sistema informativo di supporto alle decisioni.

2. Ciascuna proposta deve riguardare, a pena di inammissibilità, la realizzazione di uno o più risultati relativi ad uno solo dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

3. I soggetti ammissibili possono presentare più proposte progettuali afferenti a diversi progetti-obiettivo, comunque nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2.

4. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti:

– l'apporto di ciascuna unità di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare appropriato e rilevante e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle strutture di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non può essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa;

– la partecipazione di imprese industriale produttrici di beni e/o servizi dovrà essere prevista nel rispetto di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 5 del D.M. n. 19-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalità attuative ivi previste;

– la realizzazione dei progetti proposti deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati;

– ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunità di genere, l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, è a totale carico del MIUR;

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 con particolare riferimento ai seguenti parametri:

a) validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

b) eccellenza scientifica del coordinatore del progetto e di ciascuna unità di ricerca e loro grado di collegamento con reti di ricerca nazionale ed internazionale nonché con studiosi di chiara fama internazionale;

c) capacità del soggetto proponente, anche sul piano organizzativo e manageriale, di assicurare efficienza ed efficacia al complesso delle attività previste;

d) grado di sinergia con gli altri progetti del programma ed eventualmente con altri programmi strategici;

e) grado di coinvolgimento nel progetto di operatori dell'Università, degli Enti pubblici di ricerca, delle Imprese nonché di altri soggetti pubblici e privati;

f) grado di integrazione dell'alta formazione con lo svolgimento di attività di ricerca, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di crescita di competenze scientifiche dei giovani;

g) capacità accertata della proposta progettuale di attrarre risorse finanziarie anche oltre il cofinanziamento previsto, rivenienti da soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Fondazioni, che assicurino un ampliamento dei risultati attesi e/o il potenziamento e l'espansione delle reti di centri di ricerca operanti sui contenuti del Programma Strategico;

h) indicazione all'interno della proposta progettuale delle modalità di valorizzazione dei risultati in termini di loro utilizzazione economico-produttiva, sia attraverso brevetti sia attraverso trasferimento di conoscenze; andrà in ogni caso garantita la proprietà intellettuale da parte dei gruppi di ricerca.

Art. 4.
Procedure per l'istruttoria

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 4 del D.M. n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La Commissione valuta l'ammissibilità delle proposte progettuali secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 del presente decreto, in particolare acquisendo, come ivi disposto, il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MURST.

2. Nell'attribuzione delle proposte agli esperti la suddetta Commissione potrà, allo scopo di facilitare l'omogeneità della valutazione, assegnare ad uno o più gruppi di esperti domande afferenti allo stesso progetto-obiettivo o allo stesso progetto-infrastrutturale.

3. La Commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento, comunque nel rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il MIUR, per le proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione, adotta la relativa determinazione con il decreto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie e seguendo, l'ordine della graduatoria di cui al comma precedente e concordando, con i soggetti titolari delle proposte progettuali valutate positivamente, i contenuti dei progetti esecutivi.

5. Il decreto di cui al comma precedente, è comunicato al soggetto di cui al comma 2 del successivo articolo 5, unitamente, in caso di diniego del contributo, alle relative motivazioni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e contiene le opportune indicazioni in merito alla migliore utilizzazione dei risultati conseguiti.

6. Il procedimento istruttorio si conclude nei 90 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali.

Art. 5.

Indicazioni operative

1. Le proposte di cui al presente decreto devono essere inoltrate al MIUR - Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento delle Attività di Ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma con raccomandata A.R., recante sulla busta la scritta FIRB e il titolo del progetto cui le proposte fanno riferimento o consegnata di persona alla Segreteria del Direttore Generale responsabile del suddetto Servizio. Ai fini del rispetto dei tempi di presentazione fa fede il timbro postale o, in caso di consegna a mano, il timbro di ricevuta rilasciata dall'Ufficio.

2. Ogni proposta deve indicare il Coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione.

3. Gli schemi per la presentazione delle proposte progettuali, e che costituiscono parte integrante del presente decreto, da redigere anche in lingua inglese e da fornire anche su supporto informatico, sono disponibili sul sito MIUR.

4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.

Roma, 2 agosto 2001

Il Capo del dipartimento: D'Addona

Per la modulistica vedasi quella pubblicata in calce al decreto direttoriale 2 agosto 2001, prot. n. 817 Ric.

Da01A9105 a 01A9114

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651535/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.